

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 29/07/2009

n. 17677

Classificazioni: DANNI - Valutazione e liquidazione - - con criteri equitativi

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA	Paolo	-	Presidente	-
Dott. PANEBIANCO	Ugo Riccardo	-	Consigliere	-
Dott. SALVAGO	Salvatore	-	Consigliere	-
Dott. FORTE	Fabrizio	-	Consigliere	-
Dott. TAVASSI	Marina Anna	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14224/2004 proposto da:

ANAS S.P.A., già ANAS - Ente Nazionale per le Strade, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

M.B. (c.f. (OMISSIS)), per sè e per gli altri eredi legittimi di M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 1, presso l'avvocato RIBAUDO SEBASTIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NOLA LUCILLA, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

M.F., M.C., M.P.,

M.G., GRUPPO COSIAC S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 114/2004 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 05/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2009 dal Consigliere Dott. MARINA TAVASSI; udito, per la controricorrente, l'Avvocato SEBASTIANO RIBAUDO che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 23/24.02.1998, M.D. conveniva in giudizio A.N.A.S. - Ente Nazionale per le Strade e COSIAC s.p.a. dinanzi al Tribunale di Brescia chiedendone la condanna al risarcimento, in solido tra loro, per i danni strutturali subiti dal proprio edificio, sito in (OMISSIS), a causa del brillamento di mine utilizzate per scavare delle gallerie in occasione dei lavori di ammodernamento della S.S. (OMISSIS).

Costituitasi in giudizio, l'A.N.A.S. resisteva alla pretesa assumendo la competenza della Corte d'Appello per l'eventuale opposizione alla stima delle indennità dovute e, comunque, l'infondatezza delle pretese avversarie.

In corso di causa si costituiva la COSIAC s.p.a., sostenendo di essere mera appaltatrice delle opere ed esecutrice di un progetto A.N.A.S., eccependo, altresì, la prescrizione della domanda di risarcimento.

In esito alle prove testimoniali e alla consulenza tecnica, il Tribunale Brescia, con sentenza n. 1192/02, depositata in data 15.04.2002, condannava i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 14.600,24 e Euro 2.582,00, oltre interessi, e alla refusione delle spese di lite. Contro tale sentenza, l'A.N.A.S. proponeva impugnazione davanti alla Corte d'Appello di Brescia chiedendo la riforma della sentenza, con rigetto delle domande di risarcimento proposte nei suoi confronti; in subordine chiedeva la riduzione dell'importo liquidato ovvero il riconoscimento della prescrizione della domanda per i danni anteriori al 24.02.93, con vittoria o compensazione delle spese legali sostenute.

Gli appellati, eredi del M., deceduto nelle more, si costituivano chiedendo la conferma della sentenza e sottolineando che COSIAC s.p.a. aveva già versato loro la metà degli importi liquidati dal Tribunale, Cosiac, infatti, ancorchè citata nel giudizio di secondo grado, rimaneva contumace.

La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza in data 22.10.03/5.02.04, respingeva l'appello di A.N.A.S., confermando la sentenza e condannando l'appellante alla refusione delle spese del grado.

La Corte, pur condividendo il principio secondo cui "... anche nelle opere pubbliche trovano applicazione i principi generali sulla responsabilità dell'appaltatore che vedono costui, di regola, unico responsabile dei danni cagionati a terzi..." (Cass. sez. 3^a, n. 14905/02), osservava che, qualora ci fosse stata un'ingerenza della Pubblica Amministrazione committente nell'esecuzione dei lavori, tale esenzione da responsabilità non poteva trovare applicazione.

Dalle carte processuali era emersa la sicura prova dell'ingerenza dell'A.N.A.S. nell'attività di sparo delle mine, essendo stata detta attività oggetto di studi, di verifiche e di direttive da parte della stessa appellante.

Quanto alla riduzione della somma liquidata, la doglianza di A.N.A.S. non poteva trovare accoglimento, poichè era stato provato, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, l'effettivo abbandono della propria abitazione da parte dei M. a causa dell'intollerabilità della situazione venutasi

a creare con il brillamento delle mine.

Erano, altresì, da ritenersi infondate sia l'eccezione di prescrizione della domanda, sia la doglianza concernente il regolamento delle spese di lite.

Avverso la sentenza, notificata il 13.4.2004, ricorreva per cassazione l'A.N.A.S. s.p.a. (già ANAS - Ente Nazionale per le Strade), articolando un unico motivo di gravame (con ricorso notificato in data 8.06.04).

M.B., per sè e per gli altri eredi legittimi di M.D., proponeva controricorso, deducendo l'infondatezza del motivo di ricorso proposto e concludendo per il rigetto del ricorso stesso (controricorso notificato in data 19.07.04). Depositava anche memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. - L'A.N.A.S. s.p.a. (succeduta all'A.N.A.S. - Ente Nazionale per le Strade) esordiva nel proprio ricorso con la ricostruzione dei fatti di causa. Come unico motivo di censura, deduceva la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Assumeva parte ricorrente che la statuizione del collegio bresciano in merito al periodo di abbandono della casa da parte dei M., con conseguente risarcimento delle spese sostenute dagli stessi per reperire altro alloggio, era da ritenersi erronea e fondata su una motivazione insufficiente e contraddittoria.

Pur essendo vero che i testi avevano confermato l'abbandono della casa da parte della famiglia M., era altrettanto vero che, a parte tale circostanza, era mancata ogni qualsivoglia allegazione in merito al fatto che l'allontanamento dalla propria abitazione avesse costretto gli istanti a prendere in locazione altro appartamento o, comunque, a ricorrere ad altra sistemazione, comportante spese indennizzabili.

Ai sensi dell'art. 2697 c.c., sarebbe stato preciso onere di parte attrice provare con esattezza il periodo di inagibilità dell'immobile e soprattutto le esatte conseguenze derivate da tale situazione.

In relazione a tali circostanze, al contrario, vi era stato solo il riferimento della CTU al canone presuntivamente pagato dal M. per reperire un'altra analoga abitazione sul mercato; ma tale dato avrebbe potuto essere preso in considerazione solo nel caso in cui fosse stata provata la locazione di un immobile da parte dei M. nel periodo di inagibilità della loro abitazione.

Al contrario, sia il Tribunale, che la Corte bresciana nulla avevano detto in merito all'immobile in cui gli istanti si sarebbero trasferiti momentaneamente durante il periodo di inagibilità della casa, non potendosi affermare con certezza che l'immobile non fosse stato loro concesso in godimento gratuito.

Alla luce di tale rilievo, era agevole sostenere l'assoluta carenza sul piano motivazionale della sentenza, poggiante su ragionamenti presuntivi, del tutto disancorati da quegli elementi gravi precisi e concordanti che, a norma degli artt. 2727 e 2729 c.c., avrebbero potuto far ritenere provato il fatto costitutivo della pretesa azionata.

Anche a seguito di altre allegazioni e testimonianze (il teste Angeli, incaricato dei rilievi sul posto, aveva visto i M. arrivare dalla propria abitazione, prospettata come abbandonata) non era comprensibile come si fosse potuta confermare la sentenza di primo grado, sulla supposta ed indimostrata circostanza che gli istanti furono costretti a cercarsi un altro alloggio, affrontando spese a titolo di locazione.

Era palese la contraddittorietà dei passaggi logici su cui era basata la motivazione della sentenza. Parte ricorrente concludeva, quindi, chiedendo la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

2.1. - Questo Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.

Deve innanzitutto essere considerato che la s.p.a. A.N.A.S. non ha impugnato la decisione dei giudici del merito che ha posto a suo carico (in via solidale con la s.p.a. Cosiac, che non si è costituita nel presente giudizio, cosicché la condanna nei suoi confronti a titolo di solidarietà è divenuta definitiva) la responsabilità per i danni subiti dal M. in dipendenza delle modalità con le quali sono stati eseguiti i lavori di ricostruzione della strada statale in prossimità dell'abitazione della famiglia M.. Tale statuizione, quindi, è da ritenersi passata in giudicato. Il proposto ricorso investe solo il capo della sentenza che ha confermato la liquidazione, operata dal giudice di primo grado, della somma di L. 14.409.953, pari ad Euro 7.442,12, a titolo di danno derivante dal fatto che per il periodo di tre anni M.D. aveva dovuto abbandonare con la famiglia la propria abitazione per essere intollerabile la situazione venutasi a creare per le modalità con cui veniva effettuato il brillamento delle mine in concomitanza dei lavori stradali eseguita da Cosiac sotto la vigilanza di A.N.A.S..

Ritiene il Collegio che la violazione di legge lamentata non sussista. Ed invero i giudici del merito hanno fatto puntuale applicazione delle norme indicate (artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.) e della consolidata interpretazione datane dalla giurisprudenza. L'affermazione della sussistenza del danno, e precisamente l'allontanamento per tre anni dalla casa danneggiata dai lavori e dichiarata inagibile con provvedimento del Sindaco, era stata fondata dal primo giudice, non su elementi presuntivi, bensì sulle prove documentali e testimoniali raccolte in causa, senza che tale valutazione abbia costituito oggetto di una più articolata contestazione da parte della difesa ricorrente. Detto giudice era, quindi, pervenuto ad una quantificazione equitativa del danno in parola, ritenuta la difficoltà per l'attore di provare il preciso ammontare dello stesso.

La Corte d'appello ha ritenuto che la liquidazione del danno operata dal Tribunale fosse da confermare, nella considerazione che il Sindaco del paese aveva riferito che effettivamente la famiglia dell'attore era stata costretta a reperire altro alloggio a causa dell'intollerabilità della situazione venutasi a creare. La circostanza, censurata dalla ricorrente, che il risarcimento per tale voce di danno sia stato parametrato al canone di mercato per un alloggio di caratteristiche simili a quello occupato in origine dalla famiglia non integra alcuna violazione di legge, dal momento che in tema di liquidazione del danno il ricorso al criterio equitativo è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può procedere alla liquidazione equitativa, anche in assenza di un'espressa specifica domanda della parte, qualora la determinazione del suo preciso ammontare sia stata impossibile o particolarmente difficoltosa (art. 1226 c.c.).

La giurisprudenza di questa Corte è concorde nell'affermare che la liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chances, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità (in tal senso sent. n. 144/3 del 30/01/2003, rv. 560178; 8.11.2007 n. 23304, rv. 600375; n. 4052 del 19/02/2009, rv. 607021).

Nel caso in esame, i giudici di entrambi i gradi di giudizio avevano deciso di fare ricorso a tale facoltà, decidendo di liquidare i danni in via equitativa, sussistendo la prova, documentale e per testi, dell'allontanamento dalla casa per tre anni, in conseguenza dell'attività posta in opera, senza le dovute cautele, per l'ammodernamento della S.S. in questione.

La circostanza che la famiglia M. avesse utilizzato un altro immobile di sua proprietà, ovvero messo a disposizione dai parenti, non poteva valere a modificare la valutazione, in quanto, comunque, il danno per il mancato utilizzo della loro originaria abitazione era sussistente. Lo stesso correttamente è stato calcolato, in una sorta di risarcimento per equivalente, nella somma corrispondente al valore locativo di un diverso appartamento avente caratteristiche simile.

Sia il primo che il secondo giudice hanno condiviso le ragioni della difficoltà dell'attore a dimostrare compiutamente il danno patrimoniale subito ed hanno fornito congrua spiegazione del processo logico

attraverso il quale sono pervenuti alla determinazione del quantum debeatur.

La cifra liquidata, inoltre, costituisce il valore minimo ipotizzabile per reperire un'abitazione (totali L. 11.527.883, rivalutata al novembre 2001 in L. 14.409.953, e cioè L. 4.800.000 per anno), considerato che si tratta del periodo di ben tre anni e che è stata calcolata sulla base dell'equo canone. Nè si ravvisa alcuna contraddizione nell'ambito della motivazione per avere la sentenza considerata, per altro in un inciso, che i M. "erano stati visti andare e venire dalla loro casa" "... essendo logico presumere che, ospiti dei parenti, i familiari dell'attore sicuramente continuavano a far capo ... alla loro abitazione".

La circostanza che fossero stati ospiti dei parenti, infatti, nel contesto della motivazione sembrava essere riferita al breve periodo riferito del teste (incaricato dei rilievi sul posto per conto dell'ANAS), ed in ogni caso non esclude che, ancorchè i M. avessero beneficiato per tutta la durata del triennio o per un breve periodo dell'ospitalità dei parenti, spettasse loro un risarcimento per non aver potuto occupare la loro abitazione, non potendo certo andare a vantaggio di chi un simile disagio abbia prodotto il fatto che i M. abbiano potuto usufruire della generosità di terzi, nei cui confronti peraltro non è dato sapere quali reciproci obblighi si siano così creati.

In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e deve essere rigettato, con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali anche del presente giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l'A.N.A.S. alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00, per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2009

Note

Utente: dipar9235 DIPARTIMENTO SCIENZE GIUR.SOCIETA - www.iusexplorer.it - 08.02.2015